

# 214 Rf.



Sent. # 231

# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III<sup>o</sup>  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

La Commissione permanente d'Accusa del  
l'Alta Corte di Giustizia, riunita in Cam-  
era di Consiglio, ha pronunciato la seguente  
Sentenza

nel procedimento penale a carico del Sena-  
tore Francesco Lorenzo Pullè, fu Carlo,  
nato a Modena il 17 maggio 1870.  
imputato

del reato di cui agli articoli 7 e 31 della legge  
31 gennaio 1904 N. 51 per gli infortuni degli  
operai sul lavoro, accertato in Sestola il  
14 agosto 1919, per avere omissso di assicura-  
re alcuni operai muratori, che ebbero a su-  
bire infortunio sul lavoro eseguendo opere  
alle sue dipendenze.

Letta gli atti e le requisitorie del Pubblico  
Ministero, e udita la relazione del Commis-  
sario delegato - Senatore Cassis;

Ritenute in fatto che, a seguito di referti  
medici loro trasmessi dal locale sanitario,  
i Reali Carabinieri della stazione di Sestola,  
con rapporto 17 agosto 1919, denunciavano il

Senatore Francesco Lorenzo Tullè per contrav-  
venzione alla legge sugli infortuni degli ope-  
rai sul lavoro, per avere ommesso di assi-  
curare gli operai Bartoli Ettore, Magnani  
Paolo, Magnani Nicola e Marchionni Augusto  
da lui assunti alla riparazione del tetto di  
una casa di sua proprietà;

Che durante tale lavoro, a causa del crolla-  
to di un pavimento, i primi tre riportaro-  
no lesioni guarite nel termine prognostica-  
to; ed il Marchionni invece, giusta il giu-  
dizio definitivo in data 12 dicembre 1919 del  
perito d'ufficio Dottor Selmi (foglio 26) sareb-  
be stato totalmente inabile al lavoro per  
cento giorni e parzialmente per altri di-  
ciotto giorni, con permanente parziale de-  
formazione della fronte; mentre, secondo la  
perizia stragiudiziale 17 dicembre stesso anno  
dei Dottori Cassai e Pini (foglio 24), egli  
sarebbe rimasto impossibilitato ad ogni la-  
voro pesante e quindi a ritornare al suo  
mestiere di muratore;

Attesochè dallo stesso rapporto dei Real. Co-  
rabinieri e dalle dichiarazioni degli infortu-  
nati risulta che gli operai addetti al lavoro  
non erano più di cinque, e che non si  
trattava di lavoro eseguito all'esterno del  
l'edificio con uso di impalcature o di pon-  
ti fissi o mobili, per cui, a termini del se-  
condo capoverso dell'art. 7 del testo unico del-  
la citata legge, approvato con regio decreto  
8 gennaio 1904 N. 11, il Senatore Tullè non  
può essere considerato imprenditore e non  
avrà l'obbligo dell'assicurazione degli  
operai;

Attesochè pertanto esaminata la questio-  
ne dal punto di vista della responsabilità

penale, debesi concludere che non ricorrono  
gli estremi voluti dalla legge e che non  
si può procedere penalmente contro di lui.

Per questi motivi -

Visto l'articolo 274 del cod. di proc. penale  
Dichiara che per il fatto aseritto al Sena,  
toro Pullè non vi è luogo a procedimento  
penale -

Così deciso in Roma il 9 maggio 1920.

" ~~Fabrizio Colonna~~

" ~~G. Passiv~~

" ~~De Jure~~

" ~~M. M. M.~~

" ~~Vatenni~~

" ~~Spinetto~~

" ~~Donis~~

" ~~Griffato~~

" ~~Baronessini~~

Fontana